



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'anno DUEMILAVENTRE addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco	X	
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere	X	
WEBER Fabio	- Consigliere		

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42.

Vista la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 *"Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)"*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strumentali) della Legge Regionale 03.08.2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli Enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Richiamato l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 *"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale"*.

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 07.06.2023 tale Ente si avvale della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157 recita: *"2. Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli Enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale"*

al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31.10.2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli Enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011".

Preso atto che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata.

Considerato che gli Enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che *"Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 modificative del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati"*.

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Fai della Paganella, nel rispetto delle classi demografiche di cui al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti.

Preso atto che l'Ente allegherà al rendiconto 2022 la situazione patrimoniale al 31.12.2022 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al Decreto Ministeriale dd. 10.11.2020 concernente *"Modalità semplificate di redazione della contabilità economico patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale"*.

Si prende inoltre atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Richiamata la delibera n. 73 dd. 14.06.2023 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 ricomprendente tutti i rispettivi allegati, ivi inclusa la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo.

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., il rendiconto è deliberato dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Visto il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022, predisposto sulla base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 comprendente i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e corredato dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo *"amministrazione pubblica"* di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;
- eventuali deliberazioni di Consiglio comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Accertato che il rendiconto ricomprendente tutti i rispettivi allegati, ivi inclusa la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo è stato sottoposto all'esame dell'Organo di revisione ed è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 07.06.2023, con cui è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità.

Dato atto che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili come di seguito evidenziato:

- conto della gestione di cassa 2022 reso dal Tesoriere comunale Cassa Centrale Banca, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 10 di data 27.04.2023 del Responsabile del medesimo servizio.

Visti i conti degli agenti contabili incaricati della gestione dei titoli azionari e riscontrata la concordanza degli stessi con le scritture contabili dell'Ente.

Preso atto che con deliberazione n. 66 dd. 07.06.2023 la Giunta comunale ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, nonché della non necessità di provvedimenti per il ripristino degli equilibri finanziari.

Dato atto che il prospetto relativo alla verifica degli equilibri come modificato dal D.M. 1° agosto 2019 e ss.mm. ed allegato al rendiconto, dimostra il rispetto della disciplina di cui all'art. 1, commi da 819 a 826 della Legge 30.12.2018 n. 145.

Preso atto dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio finanziario di debiti fuori bilancio.

Considerato che i parametri obiettivi validi per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sono stati calcolati in base al D.M. 28.12.2018 e che l'Ente non presenta condizioni strutturalmente deficitarie in alcuno dei parametri considerati per l'esercizio 2022.

Visto il parere del Revisore dei Conti, dott.ssa Cristina Odorizzi espresso in data 12.06.2023.

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5, 6 e 7, e 227 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisiti i seguenti pareri:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 che approva il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, come modificati dal D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, composto dal Conto del Bilancio con i relativi allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, come da seguente prospetto:

FONDO DI CASSA			
FONDO DI CASSA INIZIALE			505.841,24
Riscossioni (+) Pagamenti	Residui	competenza	Totale
(-)	1.062.571,99	2.217.058,38	3.279.630,37
FONDO DI CASSA FINALE (=)	854.142,59	2.287.470,65	3.141.613,24
			643.858,37
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio (+) Residui passivi alla chiusura dell'esercizio (-)	1.303.470,05 567.654,27	1.311.980,79 1.081.446,26	2.615.450,84 1.649.100,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			39.721,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			654.656,71
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022			915.830,94
Distinto in:			
- Parte accantonata			263.660,80
- Parte vincolata			61.716,67
- Parte destinata agli investimenti			115.049,55
- Parte disponibile			475.403,92

2. **Di dare atto** che al rendiconto della gestione, secondo quanto prescritto dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 sono allegati i seguenti documenti:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- il prospetto dei dati SIOPE;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione delle società partecipate;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015;
 - la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31.12.2022 con le società partecipate ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011;
 - l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
3. **Di dare atto** che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 07.06.2023 è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 2000 e ss.mm.
 4. **Di dare atto** che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 07.06.2023 è stata esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, adottando, con riferimento all'esercizio 2022, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al Decreto Ministeriale 11.11.2019.
 5. **Di dare atto** inoltre che al rendiconto della gestione è allegato l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2022.
 6. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
 7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - Mottes Mariavittoria -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - dott. Michele Rizzi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 21.07.2023 al 31.07.2023

li, 21.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - dott. Michele Rizzi -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Michele Rizzi -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **20 LUGLIO 2023** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Michele Rizzi -